



Ai Responsabili dei Servizi e degli Uffici  
del **Comune di Lumezzane**

Prot. 44066/I/01/01  
Mis.Obb. n. 2-2014  
2014/MCG/ns  
Lumezzane, 23 dicembre 2014

Il Segretario  
Generale

**Oggetto: MISURE DI ATTUAZIONE DEL PTPC. SITUAZIONI DI IMPEDIMENTO  
A CONTRARRE. MISURE OBBLIGATORIE - N. 2/2014**

Nell'ambito delle misure per dare attuazione al Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) si rende necessario richiamare a tutti gli Uffici il disposto dell'art. 53 comma 16ter del D.Lgs. 165/2001, in calce riportato, che introduce il divieto, per dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di una PA, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

La ratio della norma è volta al tentativo di ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Si intende evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro con l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto.

Al fine di dare attuazione alla predetta disposizione si raccomanda l'inserimento di apposite clausole nei bandi di gara e nelle lettere di invito tese ad accertare il requisito soggettivo per partecipare alla gara, assicurando l'acquisizione di specifiche dichiarazioni da parte del professionista o impresa, con i seguenti contenuti :

*"Dichiara di non trovarsi nella situazione di impedimento a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni previsto dall'art. 53, comma 16ter del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., non avendo assunto nell'ultimo triennio dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Lumezzane negli ultimi tre anni di servizi".*

**I Responsabili dei servizi, i Responsabili di procedimento ed i componenti delle Commissioni di gara**, per quanto di rispettiva competenza, devono disporre l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.

L'**Ufficio Contratti** è incaricato di controllare che nelle bozze di contratto di appalto, da rogare in forma pubblico-amministrativa, sia inserita la clausola con il seguente testo:

*"Ai sensi dell'art. 53, comma 16ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, la Ditta aggiudicataria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto".*

L'**Ufficio Personale** avrà cura di integrare i contratti di assunzione del personale con la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

CITTÀ DI LUMEZZANE

I **Responsabili dei servizi** competenti devono proporre alla Giunta la costituzione in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

Si evidenzia infine che i **contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla norma richiamata sono nulli** ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Si raccomanda pertanto a tutti i dipendenti che ordinano servizi, lavori o forniture o che conferiscono incarichi, la puntuale osservanza di tale prescrizione.

Cordiali saluti

Il Segretario  
Generale



Il Segretario Generale - Resp. Anticorruzione  
*Maria Concetta Giardina*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giardina", written over a light blue background.

#### **Art. 53 D.Lgs. 165/2001**

*16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. (\*)*

-----  
AGGIORNAMENTO (\*)

*La L. 6 novembre 2012, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 43) che "Le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dal comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti già sottoscritti*

CITTÀ DI LUMEZZANE